

Decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dd. 25 luglio 2012 il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 108, con cui viene data attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati (direttiva sulla "Carta Blu").

La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche. Prevista pure la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per i lavoratori altamente qualificati già regolarmente soggiornanti in Italia.

Il provvedimento inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/50/CE nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione – decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, introducendovi due nuovi articoli, l'articolo 27 quater e l'articolo 9 ter.

In particolare:

- **l'articolo 27 quater** prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori del regime delle "quote d'ingresso" (vale a dire in ogni periodo dell'anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i "decreti flussi").
- vengono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria di durata almeno triennale con conseguimento di relativa qualifica professionale.
- la qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011 (quindi livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza; livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; livello 3: professioni tecniche (si veda l'elenco completo all'indirizzo web: <http://cp2011.istat.it>) .
- il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio, tranne –sembra di comprendere – in caso di esercizio di professioni regolamentate, per le quali debbono essere soddisfatti i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007.
- la procedura individua nel datore di lavoro il soggetto richiedente: una volta individuato il cittadino extracomunitario che intende assumere, il datore deve presentare una domanda di nullaosta allo Sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente. La domanda deve essere corredata da una proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante della durata di almeno un anno, insieme con la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza che attesti il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale. Il decreto

legislativo prevede ai fini del rilascio del nullaosta che il contratto di lavoro o l'offerta vincolante, della durata almeno annuale, prevedano un requisito retributivo minimo lordo annuale del lavoratore non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

Il decreto introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE", rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

Possono accedere a tale permesso di soggiorno, previo rilascio dell'apposito nullaosta, anche gli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo, se in possesso dei requisiti richiesti.

Per effetto della direttiva europea n. 2009/50 (art. 14), il titolare del permesso di soggiorno "Carta blu UE" potrà godere:

- del principio di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro,
- istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale con riferimento alle prestazioni coperte dal Regolamento CEE n. 1408/71, ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 883/2004,
- accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l'alloggio.

In conformità a quanto previsto dalla direttiva, l'accesso all'occupazione subisce limitazioni per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia rispetto all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle "altamente qualificate", per le quali è previsto un divieto assoluto, rispetto ai cambiamenti di datore di lavoro, i quali dovranno essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro con una procedura di silenzio-assenso.

Il ricongiungimento familiari è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall'articolo 29 del T.U. immigrazione.

La direttiva europea n. 2009/50/CE prevede forme di mobilità all'interno dell'Unione europea a favore dei titolari della "Carta Blu". Tale mobilità può essere esercitata dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro in cui lo straniero ha ottenuto il rilascio del titolo di soggiorno, ma lo spostamento in altro Stato membro resta vincolato all'esercizio di un'attività lavorativa altamente qualificata (art. 18 della direttiva).

Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da tale Stato può dunque fare ingresso in Italia senza necessità del visto, per lo svolgimento sempre di un'attività lavorativa altamente qualificata. In

tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale.

L'articolo 9 ter, introdotto dal d.lgs. n. 108/2012, **regola** infine **lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE**, prevedendo che:

- i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro stato membro;
- é comunque necessario avere soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue nei due anni precedenti la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo.